

N. R.G. 12565/2018



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Specializzata per l'Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Patrizia Fantin	Giudice rel/est.
Luigi Enrico Calabro'	Giudice

Visti gli atti e i documenti di causa,
all'esito della riserva assunta in data 27.11.2019 pronunzia il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero sopra emarginato promosso

da

(C.F. _____ - CUI _____) con

l'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

*

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008



RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierna parte ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale deducendo davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, al cui verbale si rinvia, in particolare i seguenti fatti:

- di essere nato il a Senegal (luogo corretto in sede di audizione e precedentemente indicato in Sedhiou) e di aver ivi sempre vissuto;
- di aver frequentato la scuola per 11 anni;
- di aver lavorato nel suo Paese come commerciante;
- di avere ancora entrambi i genitori e di avere molti fratelli, ma di non essere in contatto con loro;
- di appartenere al gruppo soce e di professare la religione musulmana;
- un giorno, dopo una partita di calcio, stava facendo la doccia con un suo amico e, improvvisamente, aveva “*avuto sensazioni*”; quel giorno era così iniziata la sua storia d'amore durata per oltre un anno;
- nonostante si vedessero spesso, nessuno era a conoscenza della loro storia (per la gran parte del tempo stavano a casa del suo ragazzo nella sua stessa città. Qui non c'era molta gente);
- un giorno, mentre si trovavano insieme nella sua camera da letto, il fratello più grande li aveva scoperti; aveva così chiamato la restante famiglia, profondamente religiosa, la quale voleva picchiarli (dalla stessa aveva, altresì, ricevuto minacce di morte);
- erano, quindi, scappati nella foresta ed il padre, in quel preciso momento, aveva dato ordine di cercarlo;
- grazie ai documenti procurati dalla sorella e al denaro datogli dallo zio residente in Inghilterra, era partito per Dakar (qui, tuttavia, non era al sicuro, dato che la sua posizione era ormai conosciuta);
- aveva, pertanto, deciso di lasciare definitivamente il Senegal (nel settembre 2015 come dichiarato nel mod. C/3);
- di non conoscere altre persone omosessuali, ma di sapere che “*in Senegal non si tollerano gli omosessuali. Esistono associazioni però non lo so raccontare perché non le ho frequentate*”;
- di aver perso il suo ragazzo perché morto durante il viaggio;
- di non aver mai pensato di rivolgersi alle Autorità del suo Paese;
- di non sapere se, dopo la sua partenza, ci fossero state altre evoluzioni relativamente a tali problemi;
- di temere, in caso di rimpatrio, per la sua vita.

La Commissione Territoriale (CT) rigettava la domanda di protezione internazionale e non ravvisava i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 TU immigrazione, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 CG, né che egli corresse un rischio effettivo di subire un grave danno con i connotati di cui all'art. 14 D.lgs. 251/2007; il racconto del ricorrente nel suo complesso risultava infatti lacunoso e non credibile in particolare, relativamente alla relazione omosessuale, anche a fronte di ripetute domande, non era in grado di spiegare come aveva tenuto nascosta la sua relazione per oltre un anno; inoltre affermava di non aver riscontrato alcun episodio di difficoltà dovuto alla sua condizione di omosessualità per tutto il periodo della relazione. Quanto al timore di essere ucciso dai famigliari, il richiedente non sapeva circostanziare le minacce ricevute, né descrivere nel dettaglio in quale occasione la sua relazione era stata scoperta e poco chiaro risultava il motivo per cui aveva chiesto aiuto alla sorella



nonostante questa facesse parte della famiglia che lo voleva uccidere. Infine relativamente all'aiuto dato dallo zio, gli elementi forniti apparivano vaghi e generici rilevando che il richiedente non sapeva spiegare in che modo avesse appreso il contenuto della lettera, essendo questa scritta in inglese e soprattutto ancora chiusa prima dell'apertura di fronte alla Commissione.

Avverso tale provvedimento, notificato in data 17.8.2018, il ricorrente proponeva ricorso, contestando le motivazioni poste dalla Commissione a fondamento del provvedimento di diniego. Il difensore evidenziava l'attendibilità, la coerenza e specificità del racconto narrato dal richiedente specificando, rispetto a quanto narrato avanti la Commissione, l'erronea interpretazione dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 251/2007; la difesa rilevava, altresì, che in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, i poteri istruttori officiosi, prima della Commissione e poi del Giudice, risultavano rafforzati; il difensore sottolineava, infine, come in Senegal l'omosessualità fosse percepita come una devianza rispetto al modello di famiglia patriarcale e al ruolo della coppia, essenzialmente concepito solo in vista della riproduzione (in tal Paese l'omosessualità era punita penalmente dall'art. 319 cp).

Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti chiedeva, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale si costituiva allegando documentazione e chiedeva la conferma del provvedimento adottato, evidenziando che la decisione era stata adottata all'unanimità dei componenti, con il voto favorevole anche del componente dell'UNHCR.

Il Pubblico Ministero concludeva per l'assenza di cause ostative ex art 10, co. 2, e 12, l. b) e c), D.lgs. 251/2007 al riconoscimento di status di rifugiato e/o del diritto alla protezione sussidiaria e/o umanitaria.

All'esito dell'udienza tenutasi il 27.11.2019, previa audizione del ricorrente, il Collegio riservava la decisione.

*

La domanda principale è fondata e va accolta.

I fatti narrati da _____, come sopra riportati, sono riconducibili ai motivi di persecuzione di cui all'art. 8 D. Lgs 251/2007, avendo egli dichiarato, in estrema sintesi, di essere fuggito dal suo paese a motivo della sua omosessualità.

Ritiene il collegio di non poter condividere le motivazioni poste dalla CT alla base del decreto di rigetto in quanto non si rinvergono quelle lacunosità e carenze evidenziate dalla CT nel racconto. Il ricorrente ha, infatti, in maniera lineare e senza contraddizioni fornito elementi per ritenere attendibile quanto affermato circa il proprio orientamento sessuale nonostante qualche incertezza, spiegabile con la particolare delicatezza della materia, questi ha spiegato come e quando si è accorto della propria inclinazione sessuale, come viveva la propria sessualità con questo amico e le conseguenze in termini di stigma sociale, soprattutto con riferimento alla propria famiglia.

Egli infatti non ha detto che in Senegal l'omosessualità è vietata ma che la sua religione non la permette e, soprattutto, ha fornito riscontri puntuali circa la posizione di netto rifiuto della sua famiglia, in particolare del padre, di accettare la sua condizione. Come evincibile dal contenuto della lettera inviategli dallo zio (v. doc.4 ricorso) e dalle seguenti risposte



Domanda: Lei come viveva la condizione di omosessualità in un paese come il Senegal?

Risposta: Non è facile. E' vietato dalla religione

Domanda: Mi spiega che tipo di difficoltà ha avuto?

Risposta: E' una cosa che tieni dentro di te e non vuoi che gli altri lo sappiano. La città è stata fondata dalla mia famiglia, una famiglia religiosa, è diventata una grande città . Ero consapevole di questo ed è difficile muoversi dentro questa società sapendo la mia situazione.

Domanda: Ricorda di qualche episodio in particolare in cui ha riscontrato difficoltà?

Risposta: Non ci sono stati episodi ma queste interdizioni facevano sì che non potevo esprimermi e godere la mia situazione. Non è successo nulla in particolare, mi dava fastidio il fatto di non potermi esprimere.

Queste affermazioni trovano conferma nelle COI ove si ricava che vengono penalmente puniti gli atti contro natura (art. 319 cp)

Va infatti rilevato che il ricorrente in caso di rientro nel Paese d'origine sarebbe esposto al concreto rischio di persecuzione e discriminazione sotto diversi profili.

Innanzitutto, sotto l'aspetto strettamente giuridico, l'art. 319 c.p. senegalese punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con l'ammenda da 100.000 a 1.500.000 franchi chiunque commetta un "atto impudico o contro natura con un individuo del suo stesso sesso".

In secondo luogo, sotto l'aspetto sociale dal rapporto OFPRA del 25 settembre 2014 relativo alla situazione delle persone omosessuali in Senegal si evince che l'omosessualità è percepita come una devianza rispetto al modello di famiglia patriarcale e al ruolo della coppia, essenzialmente concepito solo in vista della riproduzione. In una società fortemente permeata dalla religione (il 95% dei senegalesi sono musulmani) l'omosessualità è percepita a livello sociale come un'eresia e simbolo di perdita dei valori morali, anche in conseguenza del dilagante fenomeno del turismo sessuale. Le COI consultate riportano come in Senegal l'omosessualità sia ancora uno stigma e che le persone considerate come omosessuali vengano drasticamente emarginate dalla società.

cfr https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/140925_SEN_Min_sex.pdf.

Nonostante, infatti, la legge sia scarsamente applicata l'omosessualità è stigmatizzata socialmente e non vi è significativa forma di protezione contro la discriminazione come si evince dal report del Dipartimento di Stato Americano "*consensual same-sex sexual activity between adults, referred to in law as an "unnatural act," is a criminal offense, and penalties range from one to five years' imprisonment and fines of between 100,000 and 1.5 million cfa francs (\$184 and \$2,757); however, the law was rarely enforced. there are no laws to prevent discrimination based on sexual orientation or gender identity, nor are there hate crime laws that could be used to prosecute crimes motivated by bias against lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (lgbt) persons. lgbt persons faced widespread discrimination, social intolerance, and acts of violence. lgbt individuals were subject to frequent threats, mob attacks, robberies, expulsions, blackmail, and rape. lgbt activists also complained of discrimination in access to social services. while lgbt individuals faced hardships, there were no high-profile arrests of lgbt individuals during the year. this was a change from previous years, which saw several high-profile arrests of lgbt individuals. furthermore, during the campaign for the july legislative election, candidates did not engage in inflammatory anti-lgbt rhetoric. this was a change from previous election cycles, in which candidates used such rhetoric to drum up support and divert attention from campaign deficiencies. lgbt activists indicated that the overall situation in the country was calm with respect to the lgbt*



PDF Eraser Free

community, and had improved slightly over the previous year. there was no anti-lgbti hysteria in the media during the year; media rarely reported acts of hatred or violence against lgbti persons” (cfr. <https://www.ecoi.net/en/document/1430130.html>).

Alla luce di quanto precede deve ritenersi che l'attuale leggero miglioramento della condizione dei LGBT in Senegal rispetto agli anni precedenti, in un contesto nel quale esplicitare l'omosessualità comporta ancora il rischio della misura carceraria e dell'aggressione fisica da parte dei concittadini (come concretamente avvenuto nel caso di specie tanto da essersi reso necessario l'intervento della polizia per fermare gli aggressori), non faccia venir meno la sussistenza del presupposto in fatto per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato, essendovi tuttora il ragionevole timore che egli, in caso di rimpatrio, possa essere vittima di persecuzione a causa del proprio orientamento sessuale (vedasi anche art. 7 comma *e bis*) citato D. Lgs 251/07 come introdotto dal D. Lgs 21 febbraio 2014 n. 18 a tenore del quale configurano atti di persecuzione le “azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale”).

In considerazione di quanto precede e non avendo il P.M. comunicato la sussistenza di cause di esclusione, non evincibili dagli atti, ritiene il Collegio di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento delle domande subordinate.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di se stessa (v. Cass. ordinanza n. 5819 del 09/03/2018)

*

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a _____ (C.F. _____ - CUI _____) lo *status* di rifugiato;
2. dispone che il presente decreto sia notificato alla ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia sezione di Bergamo;
3. nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2019

Il Presidente

dott. Mariarosa Pipponzi

